

ABSTRACT MODELLO 231
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
ADOSSATO DA “PISAMO – AZIENDA PER LA MOBILITÀ S.R.L.”

PISAMO – AZIENDA PER LA MOBILITÀ S.R.L. (di seguito, abbreviato, PISAMO S.R.L.), in data 21 giugno 2013 ha adottato, tramite apposito provvedimento dell'organo amministrativo, il Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.n. 231/01.

La Società ha, inoltre, nominato un nuovo Organismo di Vigilanza con composizione monocratica, ed ha adottato un Codice Etico di comportamento ed un Sistema Disciplinare interno (Codice Sanzionatorio), che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e delle misure indicate nel Modello e nei suoi allegati.

“Disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Il D.Lgs. n. 231/01 (“Decreto 231”) ha introdotto nel sistema giuridico italiano un regime di c.d. “responsabilità amministrativa da reato degli enti”.

Sebbene non si possa parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, si tratta comunque di una responsabilità da reato che comporta sanzioni economiche e misure interdittive che sono afflittive tanto quanto quelle penali.

L'eventuale colpa dell'impresa, per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è una colpa di carattere organizzativo: l'ente viene dichiarato responsabile perché non si è saputo concretamente organizzare per prevenire quel particolare tipo di reato (ad esempio, non ha saputo organizzare un efficace sistema di procedure e di protocolli comportamentali).

> In base all'art 5 del D.lgs. 231/01 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “**Soggetti Apicali**”, come ad esempio, l'Amministratore Unico, i membri del consiglio di gestione, il Direttore Generale, etc);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. “**Soggetti sottoposti**”, come ad esempio, i lavoratori subordinati, occasionali od autonomi, i consulenti aziendali, gli appaltatori di attività e servizi, etc.).

L'ente non risponde, invece, se i suddetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I reati da cui può dipendere la responsabilità dell'ente (responsabilità autonoma ed ulteriore rispetto a quella dell'autore materiale del reato) sono esclusivamente quelli tipizzati nel catalogo dei c.d. “reati-presupposto” previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

A questo riguardo, è importante ricordare che negli ultimi anni tra i reati presupposto sono stati inseriti anche l'omicidio e le lesioni colpose in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) ed i reati ambientali (art. 25 *undecies*); trattandosi di reati punibili anche per colpa, si capirà che la possibilità di coinvolgere la responsabilità amministrativa dell'ente è oggi divenuta estremamente attuale.

> Le sanzioni che possono colpire la Società, laddove la responsabilità ex D.lgs. 231/01 sia accertata, sono le seguenti:

Sanzione pecuniaria

Tale sanzione costituisce la sanzione “principale di base”, di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il proprio patrimonio o fondo comune.

La sanzione pecuniaria viene determinata dal Giudice Penale secondo i parametri dettati dall'art 11 della l. 689/1981, integrati dal riferimento all'entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalla capacità economica/patrimoniale dell'Ente.

La sanzione è strutturata su un sistema per “quote”: l'importo della quota può variare da un minimo di € 258,22 euro ad un massimo di € 1.549,37. In linea generale, quindi, fatti salvi i distinguo da fare rispetto ai vari reati contemplati dal Decreto, la sanzione minima applicabile all'Ente è di € 25.822,84 mentre la sanzione massima è di € 1.549.370,70.

Sanzioni interdittive

Tali sanzioni, disciplinate dall'art 13 del D.lgs 231/01, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (reati di particolare gravità).

Le sanzioni interdittive, elencate nell'art 9, comma 2, del Decreto, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per la loro applicazione è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dal suddetto articolo 13:

- 1) *L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.*
- 2) *In caso di reiterazione degli illeciti* (commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

Confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello stato, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art 19, comma 1, Decreto).

Tale sanzione è sempre disposta con la sentenza di condanna ed assume il carattere di sanzione principale ed obbligatoria. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 dell'art 19, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. "confisca per equivalente").

Pubblicazione della sentenza

Tale sanzione può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: si tratta quindi delle ipotesi più gravi per le quali il Legislatore ha ritenuto legittimo la conoscenza della condanna a tutela dell'interesse pubblico.

La pubblicazione è eseguita a spese dell'Ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale.

L'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DEGLI ENTI

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

Soggetti Apicali

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'**art. 6** del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora la Società dimostri che:

- a) L'organo dirigente (Organo di Amministrazione) abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne e curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) Gli autori materiali del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Soggetti sottoposti all'altrui direzione

Per quanto concerne i reati commessi da "soggetti sottoposti" (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali), l'**art 7** del Decreto dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'art 7, comma 2, prevede però, anche in tal caso, un meccanismo di esonero da responsabilità per l'Ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione aziendale nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

- Il Modello di Organizzazione e Gestione "fotografa" l'intera organizzazione della Società, dall'area amministrativa fino all'area operativa; in ciascun settore della Società vengono individuati i rischi concreti di commissione dei vari reati-presupposto ed elaborate le procedure di prevenzione dei reati che dovranno essere rispettate da tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della Società.

LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/01

L'elenco dei reati presupposto previsto dal D.Lgs. n. 231/01 è in continuo ampliamento.

Con l'entrata in vigore della L. 190 del 6 novembre 2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, sono stati introdotti due nuovi reati-presupposto: il reato di **indebita induzione a dare o promettere utilità**, di cui al nuovo art **319-*quater* c.p.** ed il reato di **corruzione tra privati, ex art 2635, comma 3, c.c.** Il primo, introdotto nell'alveo dei reati presupposto all'art 25, accanto a corruzione e concussione; il secondo, viene inserito tra i reati societari, di cui all'art 25 *ter*, comma 1, lettera s) del Decreto.

Nel corso dell'anno 2014 il suddetto "catalogo dei reati presupposto" è stato aggiornato tre volte:

- Il 7 aprile 2014 è stato inserito l'art **609-*undecies* (adescamento di minorenni)** nell'art 25-*quinquies*, comma 1, lett. c) del D.lgs 231/01, ad opera dell'art 3 del D.lgs 4 marzo 2014 n. 39;
- L'aggiornamento del 18 aprile 2014 riguarda la modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale (**scambio elettorale politico-mafioso**), introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62 (art 24 *ter* D.lgs. 231/01);
- La legge n.186/2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova figura delittuosa: il reato di **autoriciclaggio (art 648 *ter*.1 c.p.)**. Tale reato è stato inserito nell'art 25 *octies* del Decreto.

Nel corso del 2015 il catalogo dei reati-presupposto è stato ampliato:

- A seguito della **Legge 22 maggio 2015 n. 68** è stato modificato l'art 25 *undecies* del D.lgs. n. 231/01, e sono stati inseriti i seguenti reati presupposto: il delitto di **inquinamento ambientale (violazione art. 452 *bis* c.p.)**; il delitto di **disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)**; i delitti colposi contro l'ambiente (art 452 *quinquies* c.p.); il **delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-*sexies*)**; circostanze aggravanti (art 452 *octies* c.p.).
- A seguito della **Legge 27 maggio 2015 n. 69** (*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso nonché di ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190*) è stato modificato l'art 25 *ter*, comma 1, del D.lgs. 231/01 (sono stati modificati i seguenti reati societari: 2621 c.c., 2622 c.c. ed è stato introdotto l'art 2621 bis c.c.).

Nel corso del 2016 il catalogo dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato:

▪ E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 29 ottobre 2016, n. 199** ("*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento nel settore agricolo*"). Tale provvedimento modifica la disciplina dettata dall'art **603 bis c.p.** ("**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**") ed estende le disposizioni del D.Lgs. 231/01 anche a tale fattispecie di reato. In particolare, l'art 6 del provvedimento **modifica l'art 25 *quinquies*, comma 1, lett. a)** del Decreto, sostituendo le parole "e 602" con le seguenti: "602 e 603 bis c.p.":

➤ Nel corso del 2017 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:

- **In data 7 gennaio 2017**, è entrata in vigore la **L. n. 236/2016** "*Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto e alla legge 26 giugno 1967 n. 458, in materia di trapianto di rene tra viventi*". Tale legge ha introdotto nel codice penale l'art **601 bis** - "**Traffico di organi prelevati da persona vivente**" - che punisce con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. L'art 2 della legge ha inoltre integrato tale reato al comma 6 dell'art 416 c.p. (associazione per delinquere). Alla nuova fattispecie è stata quindi estesa la disciplina dell'art 416, co. 6, c.p. che in materia di D.Lgs 231/01 (tramite il richiamo operato dall'art 24 *ter* del Decreto all'art 416, co. 6 c.p.) prevede a carico dell'ente responsabile la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e sanzioni interdittive non inferiori ad un anno.

- Dal 14 aprile 2017 è entrato in vigore il **D.lgs. 15.03.2017 n. 38** (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22.07.2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Con tale Decreto è stato revisionato l'art 25 *ter* del Decreto (sostituita la lettera s-bis); in particolare è stato revisionato l'art. 2635 c.c. ("**Corruzione tra privati**") ed è stato introdotto il nuovo reato presupposto di cui all'**art. 2635-bis c.c.** ("**Istigazione alla corruzione tra privati**").

E' prevista l'applicabilità per entrambe le fattispecie anche delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 del D.Lgs. 231/2001, per una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni.

- **Il 30 novembre 2017** è stata approvata la **L. n. 179/2017** "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", che ha esteso il campo di applicazione della disciplina pubblicistica del "**whistleblowing**" (letteralmente, "fischiatore", cioè un regime di tutela del dipendente/collaboratore che segnala illeciti), anche al settore privato (in vigore dal 29.12.2017).

In particolare all'art 6 del D.lgs 231/01 sono stati inseriti tre nuovi commi (comma 2 bis, 2 ter e 2 quater):

“... **Comma 2-bis:** I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lett. a e b, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

- **Comma 2-ter.** L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche all'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

- **Comma 2-quater.** Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni del lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa...”.

• In data 19 novembre 2017 è entrata in vigore la **L. 161/2017 (c.d. “Codice Antimafia”)** la principale novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti consiste nell'integrazione di due nuove fattispecie all'art. 25 *duodecies* (“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) del D.Lgs 231/2001 e, in particolare:

- **art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter del D.Lgs. 286/1998**, vale a dire la condotta di chi “*promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello stato, ovvero di altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*”, ivi comprese le relative aggravanti. Per tale condotta si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote;

- **art. 12, co. 5 del D.Lgs. 286/1998**, vale a dire la condotta di chi “*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.*” Per tale condotta si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei casi di condanna per i delitti di cui ai due punti sopra riportati, sono previste anche le sanzioni interdittive (ex art. 9) per una durata non inferiore ad un anno.

Inoltre, il nuovo Codice Antimafia, nell'ambito della disciplina del “*Controllo giudiziario delle aziende*” (art. 34 – bis), prevede che il tribunale possa imporre all'amministratore giudiziario di enti per i quali si identifichi un pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività di adottare e attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6,7 e 24 ter del D.Lgs 231/01, vale a dire, in particolare, di dotare gli enti stessi di un modello organizzativo.

• **Legge n. 167 del 20.11.2017: inserito nuovo articolo 25 *terdecies* nel D.Lgs 231/01**

Inserimento nel decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, del nuovo articolo **art. 25 *terdecies* “Razzismo e xenofobia”** previsto dall'Art.5 della L. n.167 del 20 Novembre 2017 per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI (Giustizia e Affari interni) del Consiglio della Comunità Europea sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

Il nuovo articolo 25 *terdecies* D.lgs 231/01 così recita:

“... 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'art 604 bis c.p. ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 1 marzo 2018 n. 21) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art 9, comma 2, per una durata non inferiore ad 1 anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicate nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art 16, comma 3 ...”.

➤ **Nel corso del 2018 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:**

• Il **D.Lgs. 21/2018**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore lo scorso 6 aprile 2018, contiene «*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*». Il Decreto interviene in più ambiti (tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario, reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno. In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-*terdecies* del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia") e dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006

(richiamato invece nell'articolo 25 *undecies*, "Reati ambientali"). Le disposizioni abrogate non rimangono tuttavia prive di rilievo penale, poiché le medesime fattispecie vengono ora disciplinate all'interno del Codice: rispettivamente previste dai nuovi articoli 604-bis ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa") e 452*quaterdecies*("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

➤ **Nel corso del 2019 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:**

L'art. 9 della **Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici"**, ha apportato le seguenti modificazioni al D.Lgs. n. 231/01:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: "le sanzioni interdittive" sono sostituite dalle seguenti "Fermo restando quanto previsto dall'art 25, comma 5, le sanzioni interdittive";

b) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 318, 321, 322, commi primo e terzo e 346 bis c.p., si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote";

2) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art 5, comma 1, lett. a) per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art 5, comma 1, lett. b)".

3) Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Se prima della scadenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art 13, comma 2";

c) all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: "la metà del termine massimo indicato dall'art 13, comma 2" sono sostituite dalle seguenti "un anno";

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i due terzi del termine massimo indicato dall'art 13, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "un anno e quattro mesi".

In estrema sintesi, le principali modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/01 dalla Legge *de quo* sono le seguenti:

- **Aumenta la durata delle sanzioni interdittive** che possono essere comminate alle società ed agli enti riconosciuti responsabili di reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01);
- Aumenta la pena per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.), c
- Viene introdotto nel catalogo dei reati presupposto il delitto di "**Traffico di influenze illecite**" (art 346 *bis* c.p.).
- **Modifica** la fattispecie di **corruzione tra privati (art 2635 c.c.)**, prevedendo la sua procedibilità d'ufficio. Parallelamente, è stato abrogato il comma 3 dell'art. 2635 bis c.c. ("Istigazione alla corruzione tra privati") che stabiliva "Si procede a querela della persona offesa".

Attualmente i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono quelli richiamati dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 231/2001:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** [art. 24 D.Lgs. n. 231/01];
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** [art. 24 *bis* D.Lgs. n. 231/01], inseriti dalla L. 18.03.08 n. 48;
- **Delitti di criminalità organizzata** [art 24 *ter* D.lgs 231/01] – inseriti dalla L. n. 94/2009;
- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** [art 25 D.lgs 231/01];
- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento** [art 25 *bis* D.Lgs 231/01] – delitti legati alla contraffazione, inseriti dal DL n. 350/2001 e modificati dalla L. n. 99/2009;
- **Delitti contro l'industria e il commercio** [art 25 *bis.1* D.lgs. 231/01];
- **Reati societari** [art 25 *ter* D.Lgs 231/01];
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** - [art. 25 *quater* D.Lgs 231/01];

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** [art. 25 *quater*.1D.Lgs 231/01] – inseriti con legge n. 7 del 09.01.2006;
- **Delitti contro la personalità individuale** [art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/01] – inseriti con L. del 11.08.2003 n. 228 e modificati dalla L. n. 38/2006 e dal D.Lgs n. 39/2014;
- **Abusi di mercato** [art. 25 *sexies*D.lgs 231/01]– inseriti dalla L. del 18.04.2005 n. 62;
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** [art. 25 *septies*D.Lgs 231/01] – inseriti con legge del 03.08.2007 n. 123, e modificati dal D.Lgs n. 81/2008;
- **Ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**[art 25*octies*D.Lgs 231/01];
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** [art. 25 *novies*D.Lgs 231/01] – inseriti dalla Legge del 23.07.2009 n. 99;
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** [art. 25 *decies*] – inserito con il D.lgs.vo n. 121 del 7 luglio 2011;
- **Reati ambientali** [art 25 *undecies*D.Lgs 231/01];
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** [art. 25-*duodecies*]– inserito con il D.lgs. del 16 luglio 2012, n. 109.
- **Razzismo e xenofobia** [art. 25-*terdecies*D.Lgs 231/01].

IL CODICE ETICO DI PISAMO S.R.L.

La Società ha adottato un Codice Etico quale “*Carta dei diritti e doveri fondamentali*” attraverso il quale individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri *stakeholder* interni ed esterni nonché quale parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Il Codice Etico impegna gli Organi della Società, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società.

Al Codice Etico sono attribuite:

- **Una funzione di legittimazione:** il Codice esplicita i doveri e le responsabilità della Società nei confronti degli *stakeholder*;

- **Una funzione cognitiva:** il Codice, attraverso l’enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;

- **Una funzione preventiva:** la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli *stakeholder* devono uniformarsi, costituisce l’espressa dichiarazione dell’impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

La Società non tollera la violazione dei suddetti principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l’integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.

- **Una funzione di incentivo:** il Codice, imponendo l’osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della Società ed il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*. Analogamente, dall’osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione del management e del personale dipendente.

L’osservanza delle norme del Codice Etico si considera parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano per la Società.

Il Codice Etico in questione si è uniformato al Codice del Comune di Pisa.

IL CODICE ETICO È CONSULTABILE INTEGRALMENTE SUL SITO DELLA SOCIETÀ.

Si illustrano, sinteticamente, alcune regole generali di comportamento/principi di controllo richiamati nelle principali Parti Speciali del Modello della Società.

- **PARTE SPECIALE–“SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” – (ART 25 SEPTIES D.LGS 231/01)**

La Società si impegna a garantire quanto previsto dalla vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare le misure generali previste dall'art **15 D.lgs. n. 81/08**.

Le misure previste dal suddetto articolo sono le seguenti:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Per la trattazione completa dell'argomento si rinvia alla **Parte Specifica del Modello Organizzativo della Società PISAMO S.R.L.**

➤ **PARTE SPECIALE - "VIOLAZIONI NORME DI TUTELA AMBIENTALE" (art 25 undecies D.lgs 231/01)**

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela ambientale, prevenzione dell'inquinamento e protezione dell'ambiente, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro per quanto possibile pulito ed idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa.

I principi generali di comportamento perseguiti da PISAMO S.R.L. sono:

- Riconoscere che la gestione ambientale sia fra le maggiori priorità per la Società;
- Stabilire e mantenere attive comunicazioni e relazioni costruttive con le parti interessate interne ed esterne;
- Identificare gli aspetti ambientali collegati alle attività, ai prodotti e ai servizi della Società;
- Individuare le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che la Società sottoscrive relativamente agli aspetti ambientali;
- Assicurare l'impegno di tutti coloro che lavorano per la Società o per conto di essa verso la protezione dell'ambiente, con chiare assegnazioni di responsabilità e di competenze;
- Assegnare risorse appropriate e sufficienti, compresa la formazione, per rispettare le prescrizioni legali e le altre prescrizioni;
- Valutare le prestazioni ambientali e operare per il miglioramento, se appropriato;

- Incoraggiare gli appaltatori e i fornitori a perseguire gli stessi principi generali di comportamento sopra enunciati (tramite la sottoscrizione di specifiche “clausole 231”).

Per la trattazione completa dell'argomento si rinvia alla **Parte Speciale B del Modello Organizzativo della Società**.

➤ **PARTE SPECIALE - “REATI CONTRO LA P.A.”(Artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)**

Per prevenire la commissione dei reati-presupposto oggetto della presente Parte Speciale (artt.24-25 D.Lgs 231/01) si rinvia alle esplicite previsioni, contenute nei principi del **Codice Etico** approvato dalla società, relative al divieto di pratiche corruttive e si ribadisce la necessità di un controllo costante sulla documentazione aziendale; si rinvia, inoltre, ai principi di comportamento contenuti nelle Procedure e nei Protocolli di controllo allegati al MOG.

Il presente paragrafo contiene principi generali di comportamento da adottare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dalla presente Parte Speciale e si riferisce ai soggetti apicali della società (in particolare, all'Amministratore Unico), a tutti i dipendenti di PISAMO S.R.L. nonché ai fornitori e collaboratori esterni della società (es: professionisti incaricati per le questioni tecnico-urbanistiche-edilizie, finanziarie, del lavoro, etc.).

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere svolti rispettando i seguenti principi generali.

Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure con la Pubblica Amministrazione **devono**:

- Tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività di riferimento;
- Destinare le somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, agli scopi per cui sono state erogate;
- Fare in modo che siano redatti, raccolti e conservati i verbali dei procedimenti relativi alle ispezioni e controlli o degli incontri ritenuti di particolare interesse ed importanza.

Nelle relazioni con gli esponenti della Pubblica Amministrazione è fatto **divieto di**:

- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (si rinvia, inoltre, al Codice Etico); In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti devono caratterizzarsi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'immagine della Società;
- Promettere od offrire, a funzionari pubblici o a terze persone da costoro segnalate, denaro, servizi o lavori di utilità personale;
- Favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti, da consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
- Favorire nella selezione del personale o nel conferimento incarichi di consulenza soggetti anche indirettamente legati alla Pubblica Amministrazione.
- Offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- Predisporre od esibire documenti falsi, alterati o incompleti;
- Sottrarre od omettere di presentare documenti veritieri;
- Tenere una condotta ingannevole, che possa indurre in errore la Pubblica Amministrazione;
- Esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio.

Tali azioni sono vietate tanto se poste in essere direttamente dalla Società tramite i propri dipendenti, tanto se realizzati indirettamente, tramite persone non dipendenti che agiscono per conto della Società stessa.

Si rinvia, per la trattazione completa dell'argomento, alla **Parte Specifica C del Modello** ed ai Protocolli adottati da Società PISAMO.

➤ **PARTE SPECIALE - “REATI SOCIETARI”(Art 25 *ter*D.Lgs 231/01)**

Per prevenire la commissione dei reati presupposto in oggetto (art 25 *ter* D.Lgs. n. 231/01) si rinvia alle esplicite previsioni contenute nel Codice Etico approvato della società ed ai principi di comportamento contenuti nelle procedure e nei Protocolli di controllo allegati al MOG.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, i responsabili dei processi/funzioni societarie ed i soggetti coinvolti **devono**, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre

comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- Redigere tutti i documenti contabili/relazioni societarie con chiarezza e completezza di dati nel rispetto dei principi e dei criteri contabili.
- Trasmettere dati e informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- Verificare l'adeguata professionalità e formazione in capo al personale della società terza (e consulenti esterni) coinvolta nella redazione del bilancio di esercizio o di altre comunicazioni sociali; Nei contratti con i consulenti esterni dovrà essere inserita apposita "Clausola 231"; Con l'inserimento di tale "Clausola 231" si richiede alla controparte un formale adeguamento ai principi enunciati dal Modello 231 e dal Codice Etico adottati dalla Società, indicando chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.
- Assicurare che tutte le entrate e uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione e siano tempestivamente e correttamente contabilizzate.
- Attivare un programma di formazione-informazione del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari.

La suddetta Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di PISAMO. (edei dipendenti, destinatari e consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

Si rinvia, per la trattazione completa dell'argomento, alla Parte Speciale D del Modello Organizzativo adottato da Società PISAMO S.R.L.

➤ **PARTE SPECIALE - "REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO"(Art 25 *octies*D.Lgs. 231/01)"**

Nell'ambito della presente Parte Speciale, vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale della Società in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e servizi. Tali regole di condotta sono finalizzate a prevenire la commissione dei reati previsti dall'art 25 *octies* del Decreto. Tali principi di comportamento si applicano direttamente all'Amministratore Unico, ai dirigenti e dipendenti della Società PISAMO, mentre si applicano, in forza di specifiche clausole contrattuali (clausole 231), ai consulenti ed ai partner.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, e' fatto obbligo alla Società di:

- Operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello e dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne della Società, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- Ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio della propria attività e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- Conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. Ai fini dell'attuazione delle regole di comportamento sopra esposte, devono essere osservate specifiche cautele, specificatamente indicate nel Modello adottato dalla società.

Per la trattazione completa dell'argomento si rinvia alla **Parte Speciale E del Modello Organizzativo** adottato da Società PISAMO S.R.L.

- **ALTRE PARTI SPECIALI:** Tra le ulteriori parti speciali, che compongono il Modello di PISAMO S.R.L., si evidenzia l'adozione della nuova Parte Speciale "**RAZZISMO E XENOFOBIA - ART 25 TERDECIES D.LGS 231/01**".

FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'amministratore Unico della Società, ai sensi dell'art 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/01, ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. 81/08, l'**Organismo di Vigilanza (OdV)** possiede le seguenti caratteristiche: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Tale Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza ed aggiornamento del "Modello di Organizzazione e Gestione" adottato dalla Società.

La Società mantiene attivo un Sistema di Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a condotte che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Segnalazioni da parte di esponenti della Società o da parte di terzi

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta del Modello adottato dalla Società;
- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta, anche anonima, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure adottate da PISAMO S.R.L. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" e, precisamente, un'apposita casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza (**odvpisamosrl@gmail.com**).

Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ovvero alla segnalazione di eventuali condotte in violazioni delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni**:

- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante (in ossequio a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing) fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PISAMO S.R.L. È CONSULTABILE
INTEGRALMENTE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ'**